

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2247 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Articolo (cosiddetto «tappeto riscaldante») delle dimensioni di circa 190 × 80 × 4 cm e del peso di circa 11,5 kg. È imbottito e contiene un elemento riscaldante (rete rivestita di un sottile strato di tessuto). La parte inferiore del tappeto (sotto l'elemento riscaldante) è costituita da uno strato di schiuma di 1 cm di spessore. Il lato esterno superiore del tappeto è munito di uno strato di pietre artificiali piatte e lisce contenenti tormalina. La superficie dell'articolo è rigida e irregolare. L'articolo è dotato di un regolatore collegato via cavo e di una presa di corrente. Il regolatore ha uno schermo per visualizzare la temperatura impostata, vari indicatori, un pulsante per impostare la temperatura desiderata e un pulsante di accensione e spegnimento. L'articolo è destinato al trattamento termico di varie parti del corpo umano. Può essere utilizzato per distendersi o sedersi. La temperatura selezionabile è compresa tra 30 a 70 °C. Le pietre artificiali emettono (una volta riscaldate) raggi infrarossi lontani. Cfr. immagini (*).	8516 79 70	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8516, 8516 79 e 8516 79 70. La classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio è esclusa, in quanto l'articolo non funziona mediante frizione, vibrazione o movimento meccanico; esso non è destinato a massaggiare il corpo. Le pietre sono piatte e lisce con proprietà specifiche, in quanto accumulano calore e lo rilasciano senza frizione (cfr. anche le note esplicative al sistema armonizzato alla voce 9019 (II)). La classificazione nella voce 9404 come oggetti lettereschi ed oggetti simili (materassi o copripiedi) è altresì esclusa in quanto l'articolo non è destinato al letto. Esso è rigido e ha una superficie irregolare. Non si applica pertanto la nota 1, lettera a), del capitolo 85. L'articolo funziona come un apparecchio per termoterapia per uso domestico. È pertanto classificato nel codice NC 8516 79 70 come altri apparecchi elettrotermici.

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.

